

I DANNI DELL'ALUNNO A SÈ STESSO E LA ESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI E DELLA SCUOLA

Sono sempre più frequenti danni che si verificano nelle strutture scolastiche cagionati da alunni minori. Tra i più frequenti si registra, ad esempio, il caso dell'alunno che, mentre corre nel corridoio della scuola, cade e si frattura un braccio.

Si tratta di ipotesi di danno che l'alunno cagiona a sé stesso, e chiamano in causa la responsabilità degli insegnanti e delle Scuole.

In tali casi si parla, tradizionalmente, di **danni da autolesione dell'alunno**.

I problemi che sorgono di fronte a queste ipotesi di danno sono numerosi e piuttosto complessi.

I giudici nel decidere queste ipotesi di danno partono dal presupposto che con l'iscrizione scolastica del piccolo alunno i genitori dello stesso stipulano "implicitamente" con la Scuola stessa un (implicito) contratto "protettivo" del minore: i genitori, cioè, fanno affidamento sul fatto che il loro bambino, per tutte le ore della giornata scolastica, resterà affidato alla protezione della struttura scolastica ed alla sorveglianza degli insegnanti. Ne deriva che se l'alunno si procura un'autolesione, insegnante e Scuola saranno chiamati a risarcire i danni "da inadempimento" di quegli obblighi di protezione e sorveglianza discendenti da quel "contratto implicito", conseguente all'iscrizione scolastica. Sul punto, dobbiamo anzitutto ricordare la disciplina prevista dall'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 112; questa disposizione prevede la "responsabilità patrimoniale" del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati da comportamenti degli alunni e la limita "ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi". La disposizione prevede anche che detti danni siano, in concreto, risarciti dall'Amministrazione che sovrintende all'istruzione scolastica (il Ministero dell'Istruzione), salvo rivalsa, nei casi di dolo o colpa grave, del Ministero nei confronti dell'insegnante e della Scuola che non hanno vigilato e protetto il piccolo alunno dall'autolesione.

Il risarcimento del danno da autolesione dell'alunno è, pertanto, la conseguenza dell'inadempimento da parte di Scuola e insegnante dell'obbligo di sorveglianza e di protezione dell'alunno, secondo quanto prevede l'art. 1218 del codice civile (v. Corte di Cassazione 25.11.2021, n. 36732; Corte di Cassazione Sezioni Unite 27.06.2002, n. 9346). La Scuola e l'insegnante, dunque, saranno tenuti a risarcire i genitori dell'alunno che si è inferto l'autolesione; l'insegnante e la Scuola, tuttavia, potranno andare esenti da responsabilità solo se proveranno che il danno causato a sé stesso dall'alunno è derivato da una causa a loro non attribuibile (caso fortuito o forza maggiore). Si tratta di una "prova liberatoria" piuttosto difficile, poiché comporta che si provi l'autolesione sia derivata da un evento straordinario ed imprevedibile.

In questa prospettiva, dunque, i genitori di un bambino che si sia inferto una lesione durante le ore scolastiche dovranno far causa al Ministero dell'Istruzione; il Ministero, poi, chiederà i danni, in rivalsa, all'insegnante e alla Scuola, se si accerta che detto danno è derivato da dolo o colpa grave dell'insegnante e della Scuola. I genitori (rappresentanti legali e processuali del bambino), al fine di ottenere il risarcimento, dovranno provare che l'autolesione si sia verificata nel corso delle ore scolastiche di lezione; mentre il Ministero dell'Istruzione, insegnante e Scuola dovranno provare, se non vogliono risarcire il danno, che l'evento dannoso si è verificato per fatto non imputabile – caso fortuito o forza maggiore – all'insegnante ed alla Scuola.

Danni risarcibili. Anche in tali casi i danni risarcibili sono patrimoniali e non patrimoniali.

I danni patrimoniali sono, come sappiamo, liquidabili secondo i criteri previsti dall'art. 1223 del codice civile (lucro cessante e danno emergente: spese mediche, terapie riabilitative, consulenze mediche; mancati guadagni dei genitori per accudire il minore vittima della lesione, ecc.).

I danni non patrimoniali, poi, comprendono le tre voci di danno – danno biologico, danno morale, danno esistenziale – comprensive del risarcimento delle lesioni psico-fisiche (danni da invalidità permanente e/o temporanea, stress, ansie, ecc.). Questi danni potranno essere provati dai genitori del bambino attraverso consulenze medico-legali, tese a dimostrare la loro esistenza ed incidenza sulle abitudini e ritmi di vita del minore danneggiato e della sua famiglia.